

CONTINUITÀ DEI DOCENTI A TEMPO DETERMINATO SU POSTO DI SOSTEGNO ANNO SCOLASTICO 2026/2027

Premessa

La conferma dei contratti a tempo determinato interviene nell'ambito dell'attribuzione delle supplenze fino al termine dell'anno scolastico (31/08/2027) e fino al termine delle attività didattiche (30/06/2027).

Essa avviene a seguito della conclusione delle operazioni relative:

- al personale già di ruolo (ivi comprese utilizzazioni e assegnazioni provvisorie);
- al personale individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo.

Prerequisito per la conferma

Il prerequisito essenziale per accedere alla conferma è che il docente, **nell'a.s. 2025/2026**, stia svolgendo una supplenza su posto di sostegno:

- fino al 31/08/2026
oppure
- fino al 30/06/2026 (anche su spezzone orario).

Non possono essere destinatari di conferma i docenti in servizio con **supplenze brevi e temporanee** (compresa la supplenza "fino al termine delle lezioni").

Categorie di docenti ammesse alla conferma

Possono accedere alla conferma **esclusivamente** le seguenti categorie:

- Docenti specializzati sul sostegno:** individuati tramite qualsiasi procedura (GAE, GPS, graduatorie di istituto, scuole viciniori, interpello).
- Docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS:** solo se individuati a livello provinciale dallo scorrimento della stessa.
- Docenti non specializzati non inseriti in seconda fascia GPS:** solo se individuati a livello provinciale tramite scorrimento incrociato di GAE e GPS di posto comune.

Nota bene: non accedono alla procedura di conferma i docenti non specializzati che stiano svolgendo una supplenza fino al 31/08/2026 o fino al 30/06/2026 in quanto individuati dalle graduatorie di istituto o dalla procedura di interpello.

Personale di ruolo e casi esclusi

Può partecipare, **esclusivamente per posto intero**, anche il personale a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 abbia ricoperto un posto di sostegno ai sensi degli artt. 47 o 70 del CCNL 2019/21 e intenda avvalersi dello stesso istituto nel 2026/2027.

Non possono partecipare:

- docenti con contratto (a tempo indeterminato o finalizzato al ruolo) con decorrenza 1/09/2026;
- docenti di ruolo che non abbiano superato il periodo di prova.

La conferma si applica solo nell'ambito delle supplenze e non riguarda la mobilità annuale del personale di ruolo.

Fasi della procedura

1. Avvio e istruttoria del dirigente scolastico

Il dirigente scolastico attiva la procedura solo in presenza di tutte le seguenti condizioni:

- richiesta della famiglia dell'alunno con disabilità (**entro il 31 maggio**);
- valutazione positiva nell'interesse dell'alunno, anche sentito il GLO (**entro il 15 giugno**);
- consenso del docente (**entro il 15 giugno**).

Il consenso in questa fase è **non vincolante**.

Se l'istruttoria è positiva, il dirigente comunica l'esito all'Ufficio scolastico entro il **26 giugno** tramite SIDI (→ **Applicazioni SIDI** → **Fascicolo Personale Scuola** → **Informatizzazione Nomine Supplenze** → **Gestisci Anno Corrente** → **Continuità Didattica**), inserendo:

- codice fiscale del docente;
- tipo di contratto;
- eventuale spezzone orario;
- sede di servizio 2025/2026;
- grado di istruzione;
- sede di servizio 2026/2027, nella quale opererebbe la conferma qualora fossero soddisfatte tutte le condizioni previste dalla norma; **in caso di dimensionamento**, il codice del plesso dovrà essere quello relativo alla nuova istituzione scolastica.

Dopo l'inserimento, sono possibili solo rettifiche per errori materiali o annullamenti motivati (*per esempio, il trasferimento in altra istituzione scolastica dell'alunno per il quale si chiede la conferma del docente*).

2. Espressione della volontà del docente

Il docente esprime la propria volontà definitiva tramite l'istanza POLIS per le supplenze:

- accettazione della conferma (indicando tipologia di contratto);
- oppure rifiuto.

La scelta è **definitiva, vincolante e irrevocabile**.

- **Se accetta**, viene confermato ed escluso da tutte le altre supplenze.
- **Se rifiuta**, partecipa normalmente alle supplenze.

È obbligatoria la compilazione dell'istanza: in caso contrario non potrà né essere confermato né ottenere supplenze.

3. Verifiche dell'Ufficio territoriale

L'Ufficio scolastico verifica:

1. il diritto del docente alla nomina su posti disponibili;
2. la disponibilità del posto di sostegno nell'a.s. 2026/2027, non assegnato a personale di ruolo e coerente con la richiesta.

Se una delle condizioni manca, la conferma non è possibile.

In caso di più aspiranti nella stessa scuola, si applica l'ordine previsto dall'ordinanza.

4. Conferma dell'incarico

Se tutte le condizioni sono soddisfatte, l'Ufficio procede alla conferma:

- entro il 31 agosto 2026;
- con precedenza assoluta rispetto alle altre supplenze;
- sulla stessa sede dell'anno precedente.

5. Conseguenze

- Quando un docente viene **confermato sul posto di sostegno**: il posto viene definitivamente assegnato a lui per l'anno successivo. Di conseguenza, il docente esce da tutte le procedure di nomina: non può più ricevere altre supplenze, né annuali né temporanee, e non può partecipare neppure agli interPELLI. Allo stesso tempo, anche il posto che occupa non è più disponibile per altri aspiranti, perché viene "bloccato" dalla conferma.
- Se la conferma avviene su uno **spezzone orario**: in linea generale il docente può completare l'orario con altre ore. Tuttavia, questo non è possibile se nell'anno precedente ha lavorato in una provincia diversa rispetto a quella in cui è inserito in GPS: in questo caso resta solo con lo spezzone, senza possibilità di completamento.

6. Sanzioni per rinuncia o successivo abbandono

- Se il docente, dopo aver accettato, **rinuncia o non prende servizio**, perde la possibilità di conseguire **supplenze annuali** e **fino al termine delle attività didattiche** per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione **per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie**.
- In caso di **abbandono di servizio**, il docente perde la possibilità di conseguire **qualsiasi tipo di supplenza (comprese le "brevi")** per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per **l'intero periodo di vigenza delle graduatorie**.